

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 27)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI, CHIAROMONTE, COLOMBI, VIGNOLO, FERMA-RIELLO, FABIANI, CALAMANDREI, ROSSI Raffaele, POERIO, BERTONE, GIOVAN-NETTI, BOLLINI, MARANGONI, BORSARI, BRUNI, BORRACINO, PISCITELLO, BONAZZI e DEL PACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Aumento e riforma delle pensioni della Previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — La campagna elettorale testè conclusasi con il voto del 7 maggio ha registrato ancora una volta un altissimo interesse dell'opinione pubblica ed un grande impegno nel dibattito politico, per il tema delle pensioni della Previdenza sociale. Ciò era già accaduto nella campagna elettorale del maggio 1968 ed in altre precedenti.

Questo rilievo tende a sottolineare l'alta e continua crescita, nella coscienza delle grandi masse popolari, della consapevolezza del proprio diritto di acquisire un regime di autentica sicurezza sociale.

Il democratico rispetto della volontà popolare espressa nel voto del 7 maggio, pone al nuovo Parlamento come uno dei compiti primissimi cui è doveroso attendere, quello di dare subito una adeguata risposta legislativa alle rivendicazioni dei lavoratori e dei pensionati.

Se un rifiuto venisse ora frapposto alle aspettative delle masse popolari, ciò non potrebbe che determinare gravi tensioni sociali e politiche.

Per questa ragione il PCI presenta, il giorno stesso dell'apertura del nuovo Parlamento della VI legislatura, il presente disegno di legge, che compendia il minimo quadro di riforma del regime pensionistico, che esso ritiene giusto oggi proporre.

Le soluzioni indicate nel presente disegno di legge non sono pertanto le massime o le più avanzate, che sarebbe giusto rivendicare in senso assoluto; ma quelle che logicamente conseguono alle precedenti conquiste realizzate in tema di riforma previdenziale e quelle di entità più organicamente connaturata ad un nuovo tipo di sviluppo della nostra economia, fondato sulle riforme e sull'espansione dei consumi sociali.

Noi sosteniamo, infatti, essere nocivo, di fronte alle riforme e di fronte ai problemi del miglioramento delle condizioni delle masse popolari, un atteggiamento che rivendicasse tutto e subito, disdegnando di tener conto dell'entità degli oneri finanziari da ciò derivanti.

Siamo, invece, per converso, sostenitori di un modo assolutamente diverso di svi-

luppo dell'economia, che abbia proprio nelle riforme la propria colonna portante e la cui espansione sia fondata sull'attuazione *programmata* delle fondamentali trasformazioni di cui la nostra società abbisogna.

È quindi in armonia con questa nostra visione dello sviluppo economico-sociale del Paese, che abbiamo formulato il quadro del presente disegno di legge di riforma del sistema pensionistico previdenziale.

Ma gli oppositori delle riforme sono i sostenitori dell'accusa falsa rivolta al movimento operaio del voler tutto e subito, per tentare di avvalorare per converso, la loro tesi di fondo, secondo cui è possibile mettere mano alle riforme solo dopo che si sia determinato l'incremento delle risorse finanziarie necessario per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione delle riforme stesse.

È un modo di concepire le riforme come qualche cosa di estraneo alla società, la quale avrebbe in tale concezione, principio e fine solo nello svolgersi del meccanismo dell'economia di mercato rivolta ad assicurare agli imprenditori i più alti profitti. È chiaro che in una simile visione, le riforme sono considerate solo come spese improduttive e vengono sempre pretestuosamente citate come un onere del domani, per seguitare a reclamare per l'oggi misure economiche di incentivazione dell'accumulazione capitalistica per accrescere le famose risorse che una volta o l'altra dovrebbero poi servire a pagare le riforme.

La trappola di una simile proposta è persino troppo banale perchè valga la pena di dedicare molti argomenti a smontarla e a dimostrare che essa serve solo a cercare di sbarrare il passo ad un nuovo ordine economico ed intanto a comprimere comunque al massimo i consumi sociali, per lasciare spazio alla più vasta determinazione del profitto. Eppure a tale trappola banale dedicano le loro più impegnate esercitazioni gli uomini politici di più marcata vocazione di economisti, nell'area governativa.

A costoro è sufficiente ricordare ciò che è ammesso a tutte lettere da alcune stesse pubblicazioni governative.

Il consuntivo dell'attuazione del 1° piano quinquennale 1966-70 ha visto l'Italia rea-

lizzare il più alto tasso di incremento annuo del reddito (6 per cento), il più alto tasso di produttività (6,3 per cento) ed il più basso incremento di occupazione (0,3 per cento) fra i paesi della CEE. È questo un quadro di sfrenato predominio delle forze del profitto ed è per l'appunto il quadro, che i teorici di cui sopra, preconizzano come pregiudizialmente indispensabile all'attuazione delle riforme.

Ma gli stessi citati documenti governativi (Elementi per l'impostazione del programma economico nazionale 1971-75 risultati dal programma 1966-70) ammettono, pure a tutte lettere, che quello stesso periodo di massima espansione del reddito e di massima formazione delle risorse è stato al tempo stesso quello di minimo livello degli impieghi e degli investimenti sociali. È stato, ad esempio, il quinquennio in cui gli investimenti sociali sono stati nel campo della scuola il 35,1 per cento di quelli programmati, nel campo della sanità il 34,7 per cento, nel campo dei trasporti urbani il 33,7 per cento, eccetera.

Sono queste le ragioni per le quali l'Italia è ancora e sempre l'ultimo paese dell'Europa della CEE anche nel campo delle spese per la sicurezza sociale (prestazioni sanitarie, pensioni, assegni familiari, fondi di quiescenza), come è sottolineato nei documenti della CEE stessa:

Spese per la sicurezza sociale in percentuale del reddito nazionale (fonte: ISPE)

	1960	1965	1970
Francia	15,3	19,5	21,8
Germania	17,4	19,0	22,0
Italia	13,4	17,6	19,8
Belgio	15,9	17,7	20,9
Lussemburgo	16,7	20,2	20,9
Olanda	13,7	18,4	22,1

Da queste constatazioni noi ricaviamo la conclusione che non sono le risorse economiche quelle che mancano in Italia, ma che è il loro uso che deve essere cambiato, facendo delle riforme un modo per creare nuove risorse e ricaviamo altresì il convin-

cimento che è vero che occorrono misure rivolte a determinare una ripresa dell'economia, ma che tali misure possono essere efficaci e democratiche solo se fondate su una politica economica fortemente selettiva, che privilegi l'espansione dei redditi delle categorie più disagiate (pensionati anzitutto) e che spinga allo sviluppo dei consumi sociali.

Tutte queste ragioni si aggiungono a quelle esposte introduttivamente per dimostrare la necessità e l'urgenza dell'approvazione, da parte del nuovo Parlamento, di una legge adeguata di riforma delle pensioni previdenziali.

È fuor di dubbio che il complesso delle soluzioni prospettate dal nostro disegno di legge comporta una spesa rilevante sulla cui entità è probabilmente inadatto e difficile esprimere una valutazione esatta in questa sede. Ciò non significa che noi proponiamo un disegno di legge che ignori il costo delle misure in esso stesso previste. Esistono documenti che hanno già espresso un conto degli oneri comportati dalle rivendicazioni, ad esempio, espresse dai sindacati in tema di pensioni previdenziali. Le soluzioni prospettate dal nostro disegno di legge non coincidono con quelle indicate dai sindacati; ma il loro costo differisce in misura non rilevante.

Diciamo quindi desumendolo per interpolazione dal documento del Ministero del lavoro intitolato *Rapporto sugli Enti di Previdenza* e dal *Documento programmatico preliminare* per l'impostazione del programma 1971-75 del Ministero del bilancio, che il complesso delle misure da noi proposte comporterebbe un *deficit* di bilancio dell'INPS di 1.500 miliardi all'anno in media, nel primo quinquennio di applicazione. Ma aggiungiamo anche subito che la prima ovvia misura contestuale dovrebbe essere costituita dal trasferimento immediato della pensione sociale a totale carico dello Stato (anticipando quanto previsto in tal senso dalla legge n. 153 del 1969) e cominceremo con ciò a constatare che questa operazione *libererebbe* oltre 500 miliardi all'anno di bilancio dell'INPS, così che il costo della riforma *risulterebbe ridotto*.

A questa prima constatazione vanno aggiunte le seguenti: 1) numerose diverse fonti (sindacati, enti di patronato, ACLI, eccetera) hanno valutato in 1.500 miliardi all'anno il totale delle evasioni contributive di cui sono responsabili gli imprenditori; 2) l'INPS seguitando (per iniqua scelta governativa) ad investire parte delle sue entrate in immobilizzi patrimoniali, è giunto a presentare uno stato patrimoniale al 31 dicembre 1970 di ben 2.453 miliardi; 3) ha purtroppo ripreso corso la pratica governativa di lasciar accumulare uno stato debitorio dello Stato verso l'INPS per incompleto pagamento delle somme disposte dalla legge, così che al 31 dicembre 1970 i crediti dell'INPS dal governo sono giunti alla cifra di 589 miliardi; 4) all'inizio del 1971 il Governo ha deciso di sopprimere l'addizionale sui contributi previdenziali dell'1,65 per cento, riducendoli al 19 per cento e privando in tal modo l'INPS di 200 miliardi di entrate all'anno.

Risulta chiaro che è perfettamente possibile disporre misure che combattano con successo le evasioni contributive; pare a noi che senza esitazione alcuna debba essere disposto per legge il divieto rigoroso di investimenti patrimoniali da parte dell'INPS e lo smobilizzo delle somme investite (obbedendo in tal modo, inoltre, alla raccomandazione espressa il 13 maggio 1967 dalla Commissione senatoriale d'inchiesta sull'INPS); giudichiamo che un impegno fermo e preciso debba essere preso dal Parlamento per assicurare mediante controlli adeguati che lo Stato paghi per intero, ogni anno, quanto dovuto all'INPS e che cominci a dar prova di un mutato atteggiamento iniziando col l'estinguere subito il debito attuale e ci sembra infine che per il modo stesso come è avvenuta la variazione dell'aliquota di salario destinata a contributi previdenziali, riducendola dal 20,65 per cento al 19 per cento senza discussione alcuna non solo in sede parlamentare, ma neppure in sede di governo, debba essere subito presa la misura di ripristinarla al livello precedente.

Attuate queste disposizioni si constaterà quasi certamente che i provvedimenti di riforma del regime pensionistico, da noi proposti richiederanno misure di finanziamento di entità non eccessiva.

Questo complesso di indicazioni sono già a nostro giudizio parte della riforma delle pensioni e dell'Istituto che le eroga e, perciò, le abbiamo specificamente introdotte nel disegno di legge.

Ma le norme più propriamente riformatrici del sistema pensionistico dovranno riguardare le stesse caratteristiche istituzionali delle pensioni e conseguentemente i loro livelli. Punto di partenza delle nostre considerazioni e delle nostre proposte è la importante conquista realizzata dal movimento operaio concretizzatasi nella legge 30 aprile 1969, n. 153.

Quella conquista rappresentò la tappa più avanzata acquisita dal movimento operaio in tema di riforma della Previdenza sociale, per due essenziali realizzazioni in essa contenute: il calcolo della pensione rapportata al salario anzichè ai contributi e la gestione dell'INPS affidata ad un Consiglio di Amministrazione guidato da una maggioranza costituita dai rappresentanti della CGIL, CISL, UIL.

Tuttavia l'opera di due anni e mezzo di governo di centro-sinistra incise in modo non trascurabile su quella conquista del movimento operaio. L'azione del Ministro del lavoro fu costantemente rivolta a svuotare di contenuto l'attività del nuovo Consiglio di amministrazione dell'INPS, bocciandone le delibere, limitandone arbitrariamente i poteri, sovrapponendosi ad esso con decisioni direttamente mandate ad attuazione mediante la connivenza dell'alta burocrazia dell'Istituto. Per altro verso la conquista del diretto rapporto salario-pensione è stata gravemente inficiata dalla sottrazione all'enorme maggioranza dei lavoratori di ampi periodi di copertura contributiva senza che essi fossero surrogati da equivalenti periodi di contribuzione figurativa. È divenuto ora di modesto significato il constatare che il lavoratore ha diritto ad una pensione pari al 74 per cento del salario, se ha compiuto 40 se uomo, e 35, se donna, anni di lavoro e di contribuzione, quando si sa che la media di copertura contributiva dei lavoratori italiani è invece di 24 anni.

Si aggiunga che il vertiginoso aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi tre

anni ha gravemente falcidiato le conquiste pensionistiche realizzate dai pensionati e dai lavoratori tre anni fa.

La situazione che si verifica oggi è perciò di più grave deterioramento della situazione pensionistica, non solo rispetto a tre anni fa, ma anzi rispetto ai momenti di più acuto contrasto politico e sociale su questo terreno.

Le misure conquistate in materia di regime delle pensioni previdenziali, sono state numerose e importanti; ma parallelamente ad esse si è determinato un tipo di sviluppo economico-sociale che ha comportato conseguenze negative di entità tale da superare ed assorbire le conquiste previdenziali, così da determinare per larghi strati di persone anziane un peggioramento della situazione.

Non basta enumerare le estensioni delle coperture previdenziali ed i miglioramenti pensionistici realizzati nei recenti anni; bisogna aggiungere che i profondi mutamenti introdotti nel paese dai profondi processi migratori, dalle grandi concentrazioni demografiche, dal grande fenomeno dell'urbanesimo, hanno sconvolto l'assetto delle famiglie tradizionali creando condizioni nuove estremamente gravi per milioni di persone anziane, in termini che non sono recuperati dalle 12 mila lire mensili della pensione sociale o dai minimi pensionistici di 18, 25, 27 mila lire mensili, che sono il regime di vita dell'enorme maggioranza dei pensionati.

Il tipo di sviluppo economico determinato dalla logica del processo di espansione capitalistica, anche se attenuato dalle lotte dei lavoratori, porta sempre più alla conseguenza dell'emarginazione di tutta una serie di strati della popolazione ed in modo particolare all'emarginazione degli anziani.

Se non teniamo conto di questo processo in atto, non comprendiamo l'acutezza con cui il problema degli anziani viene ogni anno di più ponendosi e non comprendiamo neppure che non possiamo e non dobbiamo limitarci a paragonare il sistema pensionistico di oggi con quello di 20 anni fa per concludere che quello di oggi è migliore. Il problema è un altro: si deve confrontare l'adeguatezza del sistema pensionistico al tipo di società odierna. Da questo confronto si desu-

merà che esso è assolutamente insufficiente a coprire i nuovi problemi che questo tipo di società è venuto sviluppando.

Di qui nasce l'esigenza di mandare coraggiosamente molto più avanti il processo di riforma delle pensioni previdenziali, rendendo effettive e non solo teoriche le conquiste realizzate con la legge del 1969 e conducendole a più avanzate e organiche conseguenze.

La prima constatazione da cui muovere è relativa al fatto che sui 10 milioni circa di pensionati che abbiamo oggi in Italia, ben 7 milioni e mezzo sono confinati ai minimi (780 mila alla pensione sociale di 12 mila lire mensili; 2 milioni e 400 mila alle 19.750 lire del minimo dei lavoratori autonomi; 4 milioni e 200 mila alle 25.250 e alle 27.450 lire dei minimi dei lavoratori dipendenti).

Questo non è il quadro di un regime pensionistico previdenziale, ma quello di un regime assistenziale caritativo. Questa condizione allontana i lavoratori dalla conquista di un regime di pensioni professionali e rende simili gli enti previdenziali agli enti comunali di assistenza, alle opere pie ed alle consimili sopravvivenze medievali.

La riforma che in Italia deve essere realizzata deve pertanto puntare alla più generalizzata possibile acquisizione di un regime di pensioni professionali, intendendo con tale dizione il tipo di pensione che assicura al lavoratore, allo scadere del suo sessantesimo anno di età, il mantenimento di un tenore di vita il più vicino possibile a quello che si era conquistato nella sua vita di lavoro. Una pensione generalizzata in misura pari all'80 per cento del migliore salario acquisito dal lavoratore nella sua vita di lavoro è appunto il regime che noi chiamiamo di pensioni professionali.

Per avere un'idea di quanto siamo lontani da un tale regime pensionistico, basta pensare che il salario medio dei lavoratori si aggira oggi sulle 120 mila lire mensili e che la media generale delle pensioni dell'INPS è di 28.300 lire mensili, per concludere che la media delle pensioni è pari al 23 per cento anziché all'80 per cento del salario.

Ovviamente un livello generale delle pensioni pari all'80 per cento della media dei salari è una condizione ottimale del tutto

teorica; ma la distanza fra la media odierna del 23 per cento e tale condizione ottimale è talmente enorme da giustificare ampiamente la rivendicazione di una nuova operazione profondamente riformatrice del regime pensionistico.

La riforma delle pensioni della Previdenza sociale, che abbia gli scopi che abbiamo sopra indicato, non può essere che fondata su un collegamento sempre più stretto fra pensioni e retribuzioni. Il presente disegno di legge ha come sua linea conduttrice appunto la determinazione dei più organici collegamenti possibili tra il sistema salariale ed il sistema pensionistico.

Già la legge n. 153 del 1969 aveva introdotto, come si è detto, il principio del computo della pensione (a partire dal 1° gennaio 1969) in misura pari al 74 per cento del salario (e dell'80 per cento dal 1° gennaio 1976) per i lavoratori che abbiano raggiunto 40 anni di lavoro e di contribuzione.

Questa norma tuttavia non solo si è rivelata prevalentemente teorica perchè il numero di lavoratori che hanno potuto effettivamente fruirne è stato ridottissimo, ma si è rivelata anche insufficiente essendo l'unico (anche se il più importante) collegamento tra le pensioni ed i salari. Non sarà difficile constatare quali e quante altre connessioni tra il regime pensionistico ed il regime salariale è necessario introdurre perchè la condizione pensionistica dei lavoratori italiani si avvicini di più a quello che abbiamo definito un regime di pensioni professionali.

Osserviamo, ad esempio, che l'applicazione della scala mobile alle pensioni col noto meccanismo collegato alle variazioni del costo della vita, ha rapidamente dimostrato la propria fondamentale ingiustizia. Non intendiamo solo affermare che il vigente sistema di computo delle variazioni del costo della vita è inefficace, così che i livelli di pensione definiti nel 1969 con la legge n. 153 hanno rapidamente e gravemente perduto capacità di acquisto, intendiamo invece sostenere che il meccanismo di crescita periodica delle pensioni deve avere delle irrinunciabili connessioni con l'aumento dei livelli salariali.

Gli introiti contributivi dell'INPS sono costantemente e percentualmente collegati

con le variazioni del monte salari. In pieno rispetto del sistema previdenziale a ripartizione e non più a capitalizzazione, come è ormai nei fatti nell'INPS (salva l'esigenza, di cui più avanti diremo, di sopprimere ogni forma di investimento patrimoniale), la crescita dei livelli delle pensioni deve discendere dall'aumento delle entrate contributive dell'Istituto, le quali a loro volta derivano dalla lievitazione dei salari, di cui i contributi sono una percentuale.

La mancata attuazione di questo principio di giustizia distributiva ha fatto sì che gli aumenti irrisori provocati dalla scala mobile definita dall'articolo 19 della legge n. 153 del 1969, mentre da un lato, come si è detto non hanno posto al riparo i pensionati dalla crescita reale del costo della vita, dall'altro lato non hanno assorbito che in piccolissima parte gli aumenti delle entrate contributive dell'Istituto il quale è passato in tre anni da un bilancio deficitario di circa 290 miliardi ad un bilancio con un saldo attivo di 330 miliardi.

Va anzi meglio precisato che nel 1970 la scala mobile non ha funzionato essendo entrata in vigore solo dal 1° gennaio 1971. A tal riguardo la Commissione lavoro della Camera nella passata legislatura era pervenuta alla proposta unanime di erogazione di una somma *una tantum* di 13 mila lire a titolo di risarcimento del danno subito dai pensionati per il mancato funzionamento della scala mobile nell'anno 1970.

Il nostro disegno di legge odierno riprende ad ampliare quell'indicazione suggerendo che tale indennizzo *una tantum* sia portato a 25 mila lire per coprire il danno non solo del mancato funzionamento della scala mobile nell'anno 1970, ma anche dell'insufficiente efficacia di tale scala mobile nel 1971.

Ma la riforma realmente significativa che deve essere introdotta in questo aspetto del sistema pensionistico è costituito dall'istituzione di un meccanismo di perequazione automatica delle pensioni che ne determini il periodico aumento non in relazione ai rilievi ufficiali delle modificazioni del costo della vita, ma in rapporto con gli aumenti annuali della media dei salari contrattuali dei lavoratori dell'industria.

Facciamo osservare per inciso che essendo gli accrescimenti dei salari anche determinati dal periodico aumento dell'indennità di contingenza (oltrechè dei rinnovi contrattuali) il sistema di scala mobile per le pensioni, da noi proposto in legame con la dinamica salariale, contiene implicitamente le variazioni determinate dalle modificazioni dell'indice del costo della vita.

Esiste, un certo numero di rilievi statistici delle variazioni annuali della media delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria e tali rilievi non sempre coincidono, per l'assunzione di basi di calcolo diverse. Ad esempio il Ministero del lavoro e l'INAIL congiuntamente calcolano le variazioni delle retribuzioni *di fatto* degli operai dell'industria e forniscono queste cifre:

media annua delle retribuzioni mensile di fatto degli operai dell'industria:

1967	L.	90.520
1968	»	94.662
1969	»	99.539
1970	»	120.700
1971	»	136.550

L'ISTAT calcola invece: *numeri indici delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria* assumendo come base l'indice 1 per le retribuzioni del 1938 e comunica le seguenti cifre:

1952	—	indice	62,44
1958	—	»	81,10
1963	—	»	113,73
1968	—	»	163,72
1971	—	»	237,33

Sarà sufficiente, ad esempio che la legge designi l'ISTAT come l'organo preposto al calcolo, a termine di ogni anno, della retribuzione media mensile degli operai dell'industria, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto ed il Consiglio di amministrazione dell'INPS potrà calcolare all'inizio di ciascun anno il coefficiente, che dovrà essere applicato per la perequazione automatica di tutte le pensioni.

Questo tipo di proposta riguardante la scala mobile per le pensioni suggerisce un

modo nuovo ed efficace, per la definizione dei minimi di pensione.

È opportuno ricordare che i minimi vigenti in questo momento sono di lire 19.750 mensili per i lavoratori autonomi e di lire 25.250 e lire 27.450 per i lavoratori dipendenti rispettivamente meno e più che sessantacinquenni.

La legge n. 153 del 1969 dispone che i trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi siano parificati con quelli degli altri lavoratori entro il 31 dicembre 1975. Un vasto coro di prese di posizione di diverse parti politiche, si è però levato a chiedere che tale parificazione venga invece realizzata subito, esprimendo con ciò implicitamente un giudizio di insufficienza a proposito del decreto delegato che il Governo si accinge ad emanare al riguardo per l'aumento dei trattamenti minimi dei lavoratori autonomi a lire 24.000, con mantenimento per questa categoria di uno stato di inferiorità.

Una analoga vibrata pressione viene esercitata dalle organizzazioni sindacali e da varie forze politiche perchè sia abolita la anacronistica distinzione fra i trattamenti minimi dei lavoratori dipendenti secondo che siano meno o più che sessantacinquenni.

Non è più possibile, dunque, sfuggire all'esigenza di definire un unico minimo di pensione previdenziale, per tutti i lavoratori, senza distinzione ed è quel che noi suggeriamo nel nostro disegno di legge. Ma per coerenza con il principio ispiratore generale di questo disegno di legge, che abbiamo dianzi enunciato, noi indichiamo la necessità che questo minimo unico sia definito in misura permanentemente pari ad un terzo del salario medio dei lavoratori dell'industria. Si realizzerebbe così anche in questo aspetto del sistema pensionistico un nuovo aggancio tra pensione e salari ed il minimo di pensione sarebbe così automaticamente collegato al meccanismo di scala mobile come sopra definita in rapporto con la dinamica salariale, per metterlo al riparo dalle troppo gravi perdite di capacità di acquisto.

Sulla base dei rilievi della media dei salari di fatto (Ministero del lavoro + INAIL) il nuovo minimo unico di pensione sarebbe di 45.500 lire al mese.

Collegatamente con questo complesso di proposte non può non essere anche indicata l'esigenza dell'equiparazione dell'età di pensionamento per tutti i lavoratori portando ai limiti di 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini anche i lavoratori autonomi.

Tutte le pensioni di cui abbiamo qui sinora ragionato sono pensioni previdenziali, cioè riguardanti lavoratori soggetti all'obbligo di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Alcune misure sono però necessarie anche relativamente alle pensioni non previdenziali e particolarmente alla *pensione sociale*.

In realtà dovrebbe essere maturo il tempo anche in Italia, per istituire la *pensione sociale* nei suoi veri termini anche in rispetto delle norme costituzionali, cioè come tutela completa a tutti i cittadini comunque posti in condizione di non potersi procacciare i mezzi per vivere per ragioni di età o di invalidità e perchè privi di mezzi di sussistenza adeguati o collocati nel contesto sociale in una posizione produttiva ma priva di una copertura assicurativa, come le casalinghe.

Oggi invece esiste la pensione sociale per i cittadini più che sessantacinquenni non coperti da assicurazione, previdenziale e totalmente privi di mezzi (articolo 26 della legge n. 153), mentre per altro verso esistono rendite vitalizie per gli invalidi civili inabili al lavoro e nullatenenti oltrechè per i sordomuti e per i ciechi civili.

Noi proponiamo per ora solo poche misure di avvicinamento ad un regime di pensione sociale e cioè suggeriamo che quella che è definita pensione sociale nella legge n. 153 del 1969 sia elevata a 32 mila lire, che a tale cifra siano equiparati anche gli assegni degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti; che la pensione sociale istituita dalla legge n. 153 sia attribuita all'età di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini e che alle pensioni sociali sia applicato lo stesso meccanismo di scala mobile dianzi definito per le pensioni previdenziali.

Noi non dimentichiamo però che un'altra precedente legge pensionistica, quella del 21 luglio 1965, n. 903, aveva anch'essa istituito una *pensione sociale* ed un *fondo sociale* per finanziarla, considerando come pensio-

ne sociale la prima parte di ogni pensione contributiva conseguente ad una assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con l'intento di mettere tale prima parte di ogni pensione previdenziale, a carico dello Stato.

Non mette conto qui di analizzare le ragioni per cui questo obiettivo della legge del 1965 di porre questo tipo di pensione sociale a totale carico dello Stato non si realizzò, traducendosi invece in un trasferimento di larga parte dell'onere della pensione dei lavoratori autonomi a carico dei contributi dei lavoratori dipendenti.

Quel che importa è che si intravede nella norma della legge n. 903 del 1965 la possibilità di affermare un principio che da molto tempo noi riteniamo un cardine della riforma previdenziale. Deve esistere una *unica pensione sociale a totale carico dello Stato*, la quale deve coprire le esigenze dei cittadini non coperti da assicurazione previdenziale e vecchi o inabili oltrechè sprovvisti dei mezzi necessari alla vita; una tale pensione sociale nella stessa misura e sempre finanziata esclusivamente dallo Stato deve costituire il contributo statale ad ogni pensione previdenziale di cui viene perciò a costituire la prima parte o il cosiddetto *zoccolo di base*.

Al di sopra di tale zoccolo di base, i contributi ed i corrispettivi anni di lavoro che ciascun lavoratore accumulerà nella sua vita di lavoro costituiranno la garanzia del raggiungimento di quella che abbiamo chiamato la pensione professionale.

Il contributo dello Stato al sistema previdenziale viene così a configurarsi in una forma unica e uniforme ed a ben vedere costituisce e andrà costituendo sempre di più il tipo di fiscalizzazione degli oneri sociali che è giusto introdurre nel sistema previdenziale e che deve essere tale da non far scomparire il salario differito nelle diverse entità in cui il lavoratore riesce a conquistarselo nella sua vita di lavoro.

In concreto noi dunque proponiamo che si dia autentica realizzazione alle norme della legge n. 903 del 1965 relative alla pensione sociale, elevandone il livello a 32 mila lire tutte e subito a carico dello Stato e definite in modo che siano, fuor di dubbio, la prima

parte, fiscalizzata, di ogni pensione contributiva.

Realizzata questa essenziale riforma diventa chiaro che il pagamento integrale della pensione sociale resta l'unico onere dello Stato nei confronti del sistema previdenziale. Ci rendiamo conto che si tratta di un onere rilevante ma è chiaro che tocca allo Stato reperire i mezzi di introito fiscale nuovo per coprire questa nuova spesa, prevedendo forme di minore pressione tributaria sulle piccole e medie aziende e realizzando i necessari prelievi dalle sacche più parassitarie di rendita.

Si rifletta ora a quanto profondamente muterebbe il faragginoso e disordinato sistema previdenziale odierno, appena introdotta questa riforma. Oggi il « Fondo sociale » esiste ma è una finzione o solo una mezza realizzazione, perchè le pensioni sociali che esso paga sono tuttavia prevalentemente finanziate dai contributi dei lavoratori dipendenti. Si aggiunga che le gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono finanziate con continui *prestiti* a tali gestioni da parte del Fondo pensioni (contributi dei lavoratori dipendenti), ultimo dei quali quello di 210 miliardi prestati alla gestione coltivatori diretti all'inizio del 1971.

Si constaterà allora che appena lo Stato avrà accettato di pagare le prime 32 mila lire di ogni pensione contributiva, si libereranno nell'INPS somme relevantissime che potranno finalmente essere usate per garantire veramente ai lavoratori il godimento di autentiche pensioni professionali.

Crediamo anzi che si possa dire che non è affatto vero che il salario differito di un operaio metalmeccanico, ad esempio, sia oggi tale da non consentirgli il godimento di quella pensione di 60 o 80 o 100 mila lire mensili (secondo l'anzianità di lavoro), che è quella che effettivamente gli spetta. La verità è che il salario differito di quell'operaio metalmeccanico è in parte impiegato per concorrere a pagare le prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli che sono scoperti di vera protezione previdenziale perchè gli agrari non pagano pressochè alcuna contribuzione; poi quello stesso salario differito è in parte prelevato per concorrere a pagare le prestazioni ai coltivatori diretti che hanno scarsa ca-

pacità contributiva e modestissimo aiuto statale; poi è in parte prelevato per concorrere a pagare la pensione sociale ed è allora chiaro che questa coatta azione solidaristica verso il basso, dei poveri verso i più poveri produce una condizione pensionistica generalizzata a livelli di miseria.

Compiuta invece l'operazione da noi proposta relativamente alla pensione sociale, che è la più basilare misura di riforma perchè introducendo una prima ma sostanziosa operazione di *fiscalizzazione* realizza un primo grande atto di redistribuzione del reddito, diventano possibili gli interventi negli strati superiori del regime previdenziale, che rendono possibili i primi passi di avvicinamento ad un regime autentico di pensioni professionali.

Questi passi sono essenzialmente due: la riliquidazione di tutte le pensioni attualmente esistenti e l'introduzione di misure che rendano reale e concrete la fruizione di pensioni rapportate al 74 per cento sul salario (e successivamente all'80 per cento).

La proposta che facciamo per la riliquidazione di tutte le pensioni esistenti è drastica e assai impegnativa, ma è la sola che estende e generalizza il criterio base della riforma a tutto il sistema pensionistico. Noi proponiamo che tutte le pensioni esistenti, risalendo fino a quelle liquidate nel 1952, siano riliquidate applicando anche ad esse il sistema di calcolo della pensione in percentuale del salario, intendendo per salario la retribuzione più favorevole al momento del pensionamento rivalutata ai valori dei salari di oggi.

Una siffatta operazione potrà sembrare a tutta prima come eccessivamente macchinosa; ma si rivelerà assai più semplice del previsto appena si consideri che non si tratterà di andare ad individuare la retribuzione individuale che ciascun lavoratore aveva all'atto del suo pensionamento, ma la fascia di retribuzione corrispondente alle ultime marche assicurative applicate. Si aggiunga inoltre che un notevole numero di pratiche rivelerà al primo esame superficiale di non poter superare il nuovo livello minimo di pensione a causa del ridotto numero di anni di contribuzione e si concluderà che l'operazione di riliquidazione proposta ha tutta la possibilità di essere agevolmente realizzata.

Essa è comunque indispensabile per rendere omogeneo tutto il sistema pensionistico previdenziale, cioè tutto rapportato ai salari e per il futuro tutto agganciato alla dinamica dei salari. Si noti che questa operazione è indispensabile per tutte le pensioni liquidate anteriormente al 1° maggio 1968, ma viene da noi proposta anche per le pensioni successive, liquidate fino al 31 dicembre 1971 per l'evidente necessità di rapportare anche queste a salari rivalutati ai valori di oggi.

L'altro complesso di misure essenziali da noi proposte è relativo alla necessità di rendere effettivamente fruibile un livello di pensioni il meno possibile lontano da quella percentuale del salario che è per ora fissata nella misura del 74 per cento. A tal fine è necessario coprire con contributi figurativi tutti i periodi di involontaria assenza dal lavoro dell'assicurato: i periodi di malattia di durata superiore a 180 giorni; i periodi di assenza facoltativa per gravidanza e per puerperio; i periodi di sospensione dal lavoro a zero ore; i periodi di disoccupazione involontaria ed i periodi di iscrizione nelle liste di collocamento per i lavoratori in cerca di prima occupazione.

Si rifletta che esistono troppo gravi spequazioni nei rapporti di lavoro in Italia: da un lato i lavoratori dipendenti da enti pubblici hanno stabilità di impiego e la certezza di giungere all'età di pensione con una condizione di totale copertura contributiva e quindi con pensioni in genere stabilizzate ai livelli massimi.

Per i lavoratori dipendenti da imprese private non esistono oggi le condizioni per garantire loro la stabilità di impiego; essi sono quindi esposti a tutti i gravi rischi derivanti dal tipo di sviluppo capitalistico dell'economia: sospensioni dal lavoro, licenziamenti, lunghe attese prima di trovare la prima occupazione, insufficiente condizione di sicurezza in casi di malattia eccetera.

Il meno che si possa chiedere è perciò la creazione di un regime che si avvicini alla sicurezza previdenziale assicurando che comunque il lavoratore, giungendo all'età di pensione si trovi garantito da una copertura assicurativa sufficientemente ampia in cui i

periodi della sua vita nei quali è stato travagliato dalla mancanza del lavoro, siano comunque coperti da assicurazione previdenziale assicurategli dalla collettività.

Quanto viene proposto vale evidentemente a porre rimedio *per il futuro* alle gravi lacune del nostro sistema previdenziale. Per quanto riguarda il passato varie proposte sono state, in tempi diversi, avanzate, per porre rimedio allo stato di precaria assicurazione di cui soffrono coloro che alla pensione sono già pervenuti.

Noi per ora ci limitiamo a suggerire l'estensione al settore privato delle norme della legge 24 maggio 1970, n. 336 (con le successive modificazioni apportate dalla legge numero 824 del 1971), la quale ha concesso ai dipendenti pubblici aventi la qualifica di ex combattenti, partigiani, invalidi di guerra, orfani di guerra, vedove di guerra e profughi, la riduzione di 7 anni del limite di età per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia con l'aggiunta di 7 anni di anzianità contributiva.

È un provvedimento che ha fatto molto discutere, ma noi non esitiamo a proporlo a favore dei dipendenti delle imprese private, perchè comunque costituisce un parziale abbuono di un periodo forfettario di copertura assicurativa e compenso dei troppi ingiusti vuoti di assicurazione che la maggioranza dei lavoratori si trova a subire.

L'altro aspetto di questo stesso problema dell'estrema difficoltà odierna per i lavoratori di fruire di pensione rapportata ad una sufficiente percentuale del salario, riguarda le pensioni di invalidità che sono nell'enorme maggioranza ancorate al minimo. Si tratta di un fenomeno di imponenti dimensioni perchè le pensioni di invalidità erano il 33,18 per cento del totale delle pensioni nel 1966 e sono giunte al 33,58 per cento nel 1970; nello stesso periodo le pensioni di vecchiaia che erano il 49,54 del totale delle pensioni sono scese al 48,27. Ciò vuol dire che si va meno in pensione per vecchiaia e più per invalidità, evidentemente per l'accresciuta condizione di nocività dell'ambiente e dei ritmi di lavoro. Ma chi va in pensione per invalidità, vi giunge con periodi di contribuzione sempre inferiori a quelli che avrebbe raggiunto se

avesse potuto attendere la pensione di vecchiaia; anzi, ci va nella maggioranza dei casi con copertura assicurativa che non consente di superare il minimo.

Noi proponiamo perciò una profonda riforma della pensione di invalidità: riforma della definizione stessa dello stato di invalidità che non può essere solamente rapportato allo stato di minorazione fisica e riforma del modo di accertamento di tale stato di invalidità, che deve trasformarsi da fiscale e burocratico, in un atto democratico. Proponiamo, inoltre, due gradi di pensione di invalidità: uno al livello della perdita del 50 per cento della capacità di guadagno e l'altro al livello della permanente inabilità a proficuo lavoro. I livelli di pensione di invalidità da noi proposti sono: al primo grado quello attuale integrato da assegno di incollocamento di 20 mila lire per l'invalido che rimane involontariamente disoccupato; al secondo grado la pensione di invalidità integrata al livello che il lavoratore avrebbe raggiunto se avesse potuto pervenire alla pensione di vecchiaia. Proponiamo inoltre altre idonee norme per la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia all'atto del raggiungimento dell'età prevista per questa.

Non indugiamo su altre minori disposizioni contenute nel nostro disegno di legge, per concludere con la citazione dell'ultimo gruppo di norme da noi ritenuto indispensabile per assicurare una gestione autonoma e democratica dell'Istituto e l'avvio di una sua coraggiosa trasformazione.

Riteniamo che il nuovo Consiglio di amministrazione, così come è stato composto dall'articolo 27 della legge n. 153 del 1969 debba essere posto in condizione di funzionare con reali poteri autonomi. A tal fine è necessario che la funzione di vigilanza e di controllo, sia svolta sull'Istituto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, solo mediante l'approvazione dei bilanci. Il Consiglio di amministrazione dell'INPS deve inoltre, se lo ritiene, poter mutare l'assetto dell'alta burocrazia dell'Istituto creando eventualmente un certo numero di Direzioni generali per assicurare la funzionalità di tutti i ser-

vizi, mediante limitazione dell'eccesso di centralizzazione burocratica attuale.

L'opera di consolidamento di una gestione autonoma, democratica e decentrata si completa estendendo i poteri dei Comitati provinciali dell'Istituto, che devono integralmente essere responsabilizzati della funzionalità dei servizi locali e creando nuovi organi ancora più decentrati e capillari di collaborazione dei lavoratori alla gestione previdenziale. Alludiamo alla creazione dei Comitati aziendali e locali dell'INPS come strumenti di collaborazione alla gestione realizzata dai Comitati provinciali, dai Comitati regionali e dal Consiglio di amministrazione; come importanti mezzi di lotta contro l'evasione contributiva degli imprenditori e come organi di collaborazione alla creazione di una più diffusa coscienza previdenziale tra i lavoratori.

La trasformazione democratica dell'Istituto abbisogna altresì di norme precise che vietino rigorosamente per il futuro la manipolazione dei fondi previdenziali, tante volte condannata da larghissimi schieramenti politici, ma mai cessata; abbisogna finalmente dell'abrogazione di ogni norma che vincoli o autorizzi l'investimento patrimoniale dei fondi previdenziali in un Istituto in cui il meccanismo di finanziamento delle pensioni mediante capitalizzazione è soppresso.

A tal riguardo non saranno mai abbastanza rammentati i giudizi della *Commissione senatoriale d'inchiesta sulle attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale* che nella relazione comunicata il 31 maggio 1967 scriveva ad esempio che *le formule onnicomprensive della legge del 1935, in tema di investimenti, influenzano negativamente l'andamento delle gestioni economico-patrimoniali dell'Istituto, consentendo un impiego di capitali, che,*

invece di garantirne la conservazione, diviene uno strumento di manovra nella sfera di limitati interessi così che l'Istituto è divenuto un ente eterogeneo, che fa l'assicuratore sociale, fa il banchiere, fa l'amministratore immobiliare, e concludendo con l'auspicio che i poteri compotenti si orientino decisamente verso un sistema di gestione ispirato ai criteri della ripartizione, sottolineando l'opportunità che per un efficace e corretto andamento dell'attività assicurativa cui l'Istituto deve provvedere, esso venga distolto da incombenze finanziarie che con la prima non hanno alcun legame necessario.

Occorre dunque decidersi all'abrogazione delle citate disposizioni negative della legge n. 1827 del 1935 ed a disporre per legge lo smobilizzo di tutti gli investimenti patrimoniali attuali dell'INPS.

Ma, ancora nell'ambito di misure di correzione del regime economico-finanziario dell'INPS, che sono implicitamente mezzi di finanziamento delle provvidenze previste nel presente disegno di legge, occorre fissare un termine rigoroso all'attuazione del decreto Brodolini (5 febbraio 1969) sul nuovo sistema di versamento dei contributi, pervenendo poi alla riscossione unificata dei contributi INPS, INAM ed INAIL.

Ultimo tema del disegno di legge, destinato, tuttavia, ad aprire una prospettiva di grande rilevanza è relativo all'impostazione di tutte le misure pregiudiziali alla realizzazione della unificazione nell'INPS di tutti i regimi pensionistici.

Confidiamo di aver convincentemente esposto tutte le ragioni per le quali l'approvazione del presente disegno di legge è necessario ed urgente ed esprimiamo conclusivamente l'auspicio che gli altri gruppi politici componenti l'Assemblea vogliano confortarlo col loro voto perchè sia sollecitamente tradotto in legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI
MINIMI E NUOVO CONGEGNO DI
SCALA MOBILE**

Art. 1.

(Indennità una tantum)

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidare, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima nonchè per i titolari di pensioni a carico dell'ENPALS per i lavoratori autonomi, è concessa una indennità « una tantum » di lire 25 lire, in relazione all'andamento del costo della vita.

L'importo verrà corrisposto in una unica soluzione a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo verrà corrisposta con le stesse modalità ed entro gli stessi termini ai titolari di pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972.

Art. 2.

(Nuova disciplina del trattamento minimo di pensione)

Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei lavoratori dello spettacolo, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, disciplinate ri-

spettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono unificati ed elevati con decorrenza dal 1° gennaio 1972 ad una misura pari al 33 per cento della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria relativi all'anno 1971 rilevate dall'ISTAT in conformità del successivo articolo 3 e comunque ad un livello non inferiore a 40 mila lire mensili.

Gli importi dei trattamenti minimi di pensioni a carico delle assicurazioni predette devono essere adeguati all'inizio di ogni anno sulla base dell'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, rilevata, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto, con esclusione dei soli assegni familiari, ad opera dell'ISTAT alla fine dell'anno precedente.

Il trattamento minimo sulla pensione diretta spetta, in ogni caso, a chi è contemporaneamente titolare di pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, delle sue gestioni speciali o di forme di previdenza sostitutive della medesima assicurazione, anche se non gestite dall'INPS.

Art. 3.

(Perequazione automatica delle pensioni)

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'importo annuo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi — fatta eccezione per i trattamenti minimi — al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, è aumentato in misura pari all'aumento percentuale della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, rilevata, alla fine di ogni anno dall'Istituto centrale di statistica, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto, con esclusione dei soli assegni familiari.

La misura percentuale dell'aumento è fissato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS.

L'aumento annuo percentuale disposto dal primo comma del presente articolo si applica anche alla pensione sociale di cui al titolo II della presente legge.

Art. 4.

(Riduzione dei limiti di età di pensione per i lavoratori autonomi)

L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia per i coltivatori diretti e mezzadri e coloni, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonché per i relativi familiari coadiuvanti iscritti alle rispettive gestioni speciali è stabilita al compimento del 60° anno per gli uomini e del 55° anno per le donne.

TITOLO II

REGIME DELLA PENSIONE SOCIALE E SUO AUMENTO

Art. 5.

*(Modifica dell'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153)*

Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 32 mila mensili, a condizione che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi e non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali di importo pari o superiore a lire 416 mila annue.

La tredicesima rata è corrisposta con la rata di dicembre ed è frazionabile.

Le persone che percepiscono rendite o prestazioni economiche previdenziali aventi carattere di continuità di importo inferiore a lire 416 mila annue hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente alle anzidette rendite o prestazioni economiche previdenziali. Dal computo del

le stesse sono escluse le pensioni di guerra, l'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, gli assegni familiari.

Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 6.

(Aumento della pensione di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903)

La misura della pensione di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni ed integrazioni è elevata a lire 416 mila annue.

Art. 7.

(Trasferimento dell'intero onere della pensione sociale a carico dello Stato)

Il nuovo importo mensile della pensione sociale di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge decorre dal primo gennaio 1972.

A partire dalla stessa data lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153, corrispondendo all'INPS bimestralmente, in via anticipata, salvo conguaglio a fine d'anno, gli importi relativi.

Art. 8.

(Estensione della pensione sociale agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti)

La pensione di inabilità spettante ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18 con totale inabilità lavorativa, l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa nella misura di almeno la metà, incollocati al lavoro e per il tempo in cui sussiste tale condizione, nonchè l'assegno spettante ai ciechi e ai sordomuti sono corrisposti nella stessa misura della pensione sociale e con la medesima decorrenza del 1° gennaio 1972, a carico dello Stato ed a cura della Regione.

Per l'erogazione della pensione di inabilità e degli assegni si applicano le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione delle pensioni sociali. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore.

TITOLO III

UNIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Art. 9.

(Nuovo sistema di calcolo e riliquidazione delle pensioni pregresse)

A decorrere dal 1° gennaio 1972 le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, ivi comprese le pensioni già liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge sono calcolate secondo i criteri seguenti:

a) l'importo annuo della pensione è determinato applicando alla retribuzione annua pensionabile la percentuale indicata nella tabella B annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli uomini e nella tabella n. 1 allegata alla presente legge per le donne, in corrispondenza all'anzianità di contribuzione effettiva, figurativa e volontaria;

b) le retribuzioni, direttamente rilevate, oppure, nel caso di impossibilità di un rilevamento diretto, ricavate mediante il ricorso alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono rivalutate al valore dell'anno di decorrenza della pensione o della relativa riliquidazione, sulla base degli indici annuali della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria, rilevata dall'Istituto centrale di statistica in conformità dell'articolo 2 della presente legge. Per gli anni anteriori al 1° gennaio 1972 gli indici di rivalutazione sono quelli contenuti nella tabella n. 2 allegata alla presente legge. I relativi coefficienti sono annualmente fissati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS;

c) per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti, in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti, rivalutata secondo le disposizioni del precedente punto b). La retribuzione annua pensionabile è data dal gruppo di 52 settimane che ha fornito la retribuzione più elevata.

I contributi versati o accreditati al lavoratore debbono essere computati per valore medio all'interno di ciascun anno solare.

Art. 10.

Il titolare di pensione di vecchiaia che possa far valere nuovi periodi di contribuzione effettiva o figurativa, può chiedere la riliquidazione della pensione a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione o della precedente riliquidazione della pensione di vecchiaia, rivalutata al valore dell'anno della riliquidazione in conformità dell'articolo 9, lettera b), della presente legge.

La pensione è calcolata sulla base della retribuzione pensionabile relativa al periodo lavorativo posteriore alla precedente liquidazione, quando questa risulti più favorevole.

La pensione riliquidata ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

L'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, numero 1338 e successive modificazioni è abrogata.

Art. 11.

(Riliquidazione al livello dell'80 per cento della retribuzione per tutte le pensioni a partire dal 1° gennaio 1976)

A decorrere dal 1° gennaio 1976 l'importo annuo delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è determinata applicando alle retribuzioni annue pensionabili, calcolate secondo le disposizioni dell'articolo 9, la percen-

tuale indicata nella Tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli uomini e alla tabella 3 annessa alla presente legge per le donne, in corrispondenza dell'anzianità di contribuzione effettiva, figurativa e volontaria.

Le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in essere alla predetta data, sono riliquidate e calcolate secondo le nuove misure fissate nel precedente comma.

TITOLO IV

ESTENSIONE DEL REGIME DEI CONTRIBUTI FIGURATIVI ED ESTENSIONE DEI BENEFICI DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, AI DIPENDENTI DA IMPRESE PRIVATE

Art. 12.

(Estensione del regime dei contributi figurativi)

Sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione:

a) i periodi di malattia ed infortunio qualunque ne sia la durata purchè risultante da dichiarazione dell'Ente dal quale il lavoratore è assistito o dell'Ospedale pubblico presso il quale è stato ricoverato;

b) i periodi di disoccupazione involontaria ancorchè non coperti da trattamento previdenziale a condizione che il lavoratore risulti iscritto nelle liste di collocamento e che lo stato di disoccupazione non derivi da cause dipendenti dal lavoratore stesso;

c) i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità;

d) i periodi di iscrizione nelle liste di collocamento per i giovani e per i lavoratori in cerca di prima occupazione;

e) i periodi di trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni nei casi di sospensione totale del lavoro.

Per ognuna delle settimane intere o frazionate di detti periodi si computerà come versato, a favore dei lavoratori interessati,

un contributo settimanale corrispondente alla media delle retribuzioni prese a base per il calcolo della pensione.

La contribuzione figurativa di cui al primo comma è riconosciuta utile ai fini pensionistici per tutta la durata dei periodi indicati, qualunque sia l'epoca in cui gli stessi si siano verificati.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni liquidate o riliquidate con decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti da imprese private)

I lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quelli iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi dell'assicurazione stessa, nonché i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria e i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, ex combattenti, partigiani, patrioti, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una riduzione di sette anni o, se trattasi di mutilati o di invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni del requisito minimo di età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 14.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, i requisiti di assicurazione e di contribuzione per i lavoratori indicati nel precedente articolo sono ridotti di sette anni se combattenti ed assimilati e di dieci anni se mutilati o invalidi di guerra. Per i lavoratori indicati nel precedente articolo 13 il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidità di cui all'articolo 9 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si

intende perfezionato con l'iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

I benefici stabiliti nei precedenti commi sono estesi ai lavoratori iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 15.

Ai lavoratori indicati nel precedente articolo 13, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per il calcolo della misura della pensione a' sensi dell'articolo 10 vengono computati, in aggiunta a quelli accreditati ai sensi delle norme vigenti, sette anni, se combattenti e assimilati e dieci anni se mutilati ed invalidi di guerra. La retribuzione annua pensionabile calcolata secondo le norme stabilite dalla presente legge, ovvero calcolata secondo le rispettive disposizioni per i lavoratori iscritti presso le casse o fondi diversi dalla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è maggiorata del 7 per cento per i combattenti ed assimilati e del 10 per cento per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 16.

I benefici di cui ai precedenti articoli 13 e 14 nonchè quelli previsti dall'articolo 15, spettano ai lavoratori la cui pensione abbia decorrenza compresa entro cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro il periodo stabilito dal comma precedente, i lavoratori aventi le qualifiche indicate nel precedente articolo 13 che siano titolari di pensione, e gli eredi titolari e aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ovvero a carico di casse o fondi integrativi o sostitutivi della stessa, nonchè a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi, possono chiedere la riliquidazione della pensione in godimento ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge.

Le pensioni riliquidate ai sensi del comma precedente hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Art. 17.

I benefici di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 sono estesi ai lavoratori iscritti a fondi di previdenza esonerativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 18.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle predette norme di estensione dei benefici pensionistici della legge 24 maggio 1970, numero 336, ai dipendenti da imprese private, sono a carico dello Stato e saranno determinati e versati all'INPS o alle altre gestioni pensionistiche alla fine di ogni anno.

TITOLO V

RIFORMA DEL REGIME DI INVALIDITÀ
PENSIONABILE E MODIFICA DEL TRAT-
TAMENTO DI PENSIONE DI INVALIDITÀ
E DI RIVERSIBILITÀ

Art. 19.

(Gradi di invalidità)

Sono stabiliti due gradi di invalidità.

Si considera invalido di primo grado l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti o nelle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, la cui capacità di guadagno sia ridotta in modo permanente per difetto fisico o mentale almeno della metà nell'occupazione abituale o in quelle affini che richiedono formazione professionale analoga.

Nel valutare il grado della capacità di guadagno si deve tener conto delle reali possi-

bilità ambientali del mercato di lavoro, di proficuo impiego da parte dell'iscritto della propria energia in attività lavorative aventi il carattere di normalità, continuità e durata e confacenti, in rapporto alla qualificazione professionale, ai precedenti lavorativi, al sesso e all'età dello stesso iscritto. Si deve tener conto, inoltre, che il lavoratore non deve essere costretto a rischi particolari attuali, potenziali o da previsione, senza bisogno di orari più prolungati o eccezionali, nè di apprendistato nuovo, nè di spostamenti inconsueti, nè a lesioni della dignità e dei legami familiari.

La riduzione della capacità di guadagno è considerata permanente, nel senso che debba persistere per un lungo periodo di tempo e per un periodo di cui non si possa prevedere la cessazione, e in riferimento non alla sola invalidità fisica, ma al complesso di condizioni che determinano l'incapacità al guadagno.

Art. 20.

Si considera invalido di secondo grado l'iscritto che risulti permanentemente inabile a proficuo lavoro per infermità o difetto fisico o mentale.

Art. 21.

(Misura delle pensioni di invalidità)

All'assicurato, lavoratore dipendente o autonomo, al quale sia stato riconosciuto lo stato di invalidità di primo grado, spetta oltre alla pensione di invalidità in base alle norme vigenti, un assegno di incollocamento pari a 20 mila lire mensili quando sia in condizione di disoccupazione involontaria o abbia sospeso o cessato l'attività in proprio. L'assegno cesserà al momento della rioccupazione o della ripresa della attività in proprio.

All'assicurato, lavoratore dipendente o autonomo o al pensionato per invalidità di primo grado, al quale sia stato riconosciuto lo stato di invalidità di secondo grado, spetta una integrazione della pensione, dovuta in base alle norme vigenti, in misura pari alla differenza tra la pensione stessa e il trattamen-

to pensionistico che gli sarebbe spettato, considerando anni coperti da contribuzione, quelli compresi tra la data di decorrenza della pensione di invalidità e l'età di pensionamento per vecchiaia. Tale integrazione non può essere in nessun caso inferiore a 20 mila lire mensili.

L'assicurato o il pensionato per invalidità di primo grado possono richiedere ed ottenere il riconoscimento dell'invalidità di secondo grado anche in costanza di lavoro. Le integrazioni di cui al presente articolo non spettano durante i periodi di eventuale attività lavorativa alle dipendenze di terzi o in proprio.

All'assegno ed alle integrazioni suddette si applicano gli aumenti derivanti dal congegno di adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 22.

(Misura delle pensioni di reversibilità)

Nel caso di morte dell'assicurato o di pensionato per invalidità spetta agli aventi diritto la pensione di reversibilità calcolata secondo le norme vigenti con riferimento al trattamento globale, comprensivo dell'integrazione che sarebbe spettata al dante causa per invalidità di secondo grado o che gli è stata effettivamente corrisposta, anche se contemporaneamente sospesa a seguito di attività lavorativa.

Art. 23.

(Trasformazione delle pensioni di invalidità in pensioni di vecchiaia)

L'assicurato, lavoratore dipendente o autonomo, che si trovi nelle condizioni richieste, può ottenere la pensione per invalidità solo se non ha ancora maturato l'età di pensionamento per vecchiaia. Al compimento di tale età da parte degli interessati, le pensioni per invalidità sono trasformate d'ufficio in pensioni di vecchiaia e riliquidate secondo i criteri di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 10, considerando coperti da contribuzione figurativa i periodi non coperti da contribuzione effettiva compresi tra

la data di decorrenza della pensione di invalidità e la data di decorrenza della pensione di vecchiaia. Il nuovo trattamento, in ogni caso, non può essere inferiore all'importo precedentemente percepito.

All'assicurato in età di pensionamento per vecchiaia in possesso dei soli requisiti contributivi richiesti per la pensione di invalidità, è corrisposta la pensione di vecchiaia ove sia riconosciuto invalido.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni di invalidità vigenti.

Art. 24.

(Accertamento dell'invalidità pensionabile)

L'accertamento della invalidità pensionabile è effettuata dalle Unità sanitarie locali. In attesa della istituzione delle Unità sanitarie locali, all'accertamento dell'invalidità prendono parte per gli aspetti psico-fisici i medici dell'Istituto, mentre per gli aspetti socio-economici provvedono gli uffici dell'INPS, sulla base dei criteri fissati dai Comitati provinciali e sentiti i Comitati aziendali e locali dell'INPS di cui al successivo articolo 42 o, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali presenti sul luogo di lavoro o ai vari livelli territoriali.

I criteri direttivi riguardanti le modalità, i metodi e gli strumenti tecnico-organizzativi relativi all'accertamento dell'invalidità, sono stabiliti o modificati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS.

Art. 25.

(Assegno mensile di assistenza personale)

Ai pensionati per invalidità di secondo grado e ai pensionati per vecchiaia che abbiano necessità di assistenza personale continuativa spetta un assegno mensile di lire 25.000 alle stesse condizioni previste dall'assicurazione infortuni e malattie professionali.

Il godimento dell'assegno non spetta in caso di ricovero in istituti di cura o di assi-

stenza a carico della pubblica amministrazione e non è cumulabile con l'analogo assegno. L'assegno non è reversibile.

Art. 26.

(Revisione del giudizio di invalidità)

La revisione del giudizio di invalidità, anche ai fini della invalidità di secondo grado o della revoca, può essere promossa dal pensionato o disposta dall'Istituto senza limiti di tempo per il pensionato e, per l'Istituto, ad intervalli di tempo non inferiore a due anni e per un massimo di tre volte.

Nessun obbligo di sottoporsi a cure mediche o chirurgiche può essere imposto all'assicurato o al pensionato, nè si può disporre la sospensione o la revoca della pensione in caso di rifiuto da parte del pensionato di seguire le cure o di sottoporsi ad interventi chirurgici consigliati.

La normativa vigente, relativa ai ricorsi in sede amministrativa e giudiziaria, si applica anche nei casi di revisione del giudizio di invalidità promossa dal pensionato.

Art. 27.

(Pensione privilegiata)

L'assicurato — lavoratore dipendente o autonomo — ha diritto alla pensione quando l'invalidità risulti in rapporto causale con finalità di servizio o di lavoro, purchè alla data di presentazione della domanda sia stato versato un anno di contributi.

I superstiti dell'assicurato hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta purchè:

- a) la morte risulti in rapporto causale con finalità di servizio o di lavoro;
- b) alla data del decesso risulti versato o dovuto un anno di contributi.

La pensione non è dovuta quando l'evento medesimo sia protetto dall'assicurazione infortuni e malattie professionali e dia diritto a rendite per l'assicurato o per i superstiti.

Art. 28.

(Invalidità precedenti il rapporto di lavoro)

Si ha invalidità pensionabile anche quando la capacità di guadagno dell'assicurato, per infermità, difetto fisico o mentale, risulti ridotta oltre i limiti di legge prima dell'inizio del rapporto assicurativo.

Peraltro, non si ha invalidità pensionabile se consta da documentazione certa che l'assicurato si trovava, prima dell'inizio del rapporto assicurativo, nella permanente incapacità, per infermità, difetto fisico o mentale, di dedicarsi ad un qualsiasi proficuo lavoro.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 29.

*(Diritto ai versamenti volontari
per i coltivatori diretti)*

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti all'apposita gestione speciale, cui risulti accreditata nel periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 una contribuzione annualmente inferiore a 104 contributi, se donne o ragazzi, e a 156 contributi, se uomini, oppure non risulti accreditata alcuna contribuzione, possono raggiungere con versamenti volontari gli anzidetti limiti di contribuzione.

Art. 30.

*(Pensione di reversibilità
per i coltivatori diretti)*

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono sono computati ai fini della acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla data del decesso e, se pensionati, dalla data di decorrenza della pensione.

Art. 31.

*(Diritto alla pensione di reversibilità
al superstite vedovo)*

La pensione di reversibilità al vedovo spetta alle stesse condizioni previste per la vedova.

Art. 32.

Per l'anno 1971, i limiti di reddito fissati dal primo comma dell'articolo 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai fini del diritto agli assegni familiari, sono elevati in misura percentuale pari alla percentuale di aumento delle pensioni, per effetto dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19 della stessa legge.

Con effetto dal 1° gennaio 1972 sono apportate le seguenti modifiche al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni:

1) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della corresponsione degli assegni familiari si considera capo famiglia il coniuge nei confronti dell'altro coniuge purchè esso non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso all'importo del trattamento minimo mensile di pensione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento. Non sono considerati ai fini predetti le pensioni dirette e indirette di guerra, per infortunio sul lavoro o malattie professionali, per causa di servizio »;

2) la lettera *b*) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso all'importo del trattamento minimo di pensione vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipen-

denti maggiorato del 30 per cento, nel caso di un solo genitore e alla somma derivante da due trattamenti minimi di pensione ugualmente considerati, maggiorata del 60 per cento, nel caso di due genitori. Nei casi di abbandono o di separazione legale o di fatto i redditi dei due genitori sono considerati separatamente. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni dirette e indirette per cause di guerra, per infortunio sul lavoro o malattie professionali, per causa di servizio.

3) L'articolo 9 è abrogato.

Art. 33.

Le misure e la disciplina delle quote di maggiorazione delle pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidarsi a carico delle gestioni speciali della medesima assicurazione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.

Art. 34.

Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i trattamenti minimi vigenti nella medesima assicurazione ».

Art. 35.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Alle quote di maggiorazione delle pensioni si applica la disciplina prevista per gli

assegni familiari dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni ».

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico, di età inferiore ai 18 anni compiuti ».

La quota di maggiorazione spetta anche al titolare di pensione di reversibilità per i familiari a carico che siano contitolari della medesima pensione.

Art. 36.

La misura dell'indennità di cui all'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non può essere inferiore a lire 80 mila nè superiore a lire 200 mila.

L'articolo 23 della legge 21 luglio 1965, n. 903 è abrogato.

TITOLO VII

AUTONOMIA, DEMOCRAZIA E DECENTRAMENTO NELLA GESTIONE DELLO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 37.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito con il seguente:

« La dotazione organica e la regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'Istituto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione; la regolamentazione deve prevedere, entro un anno, la sostituzione delle attuali cariche di Direttore generale e di Vice Direttori generali dell'Isti-

tuto con un adeguato numero di Direzioni generali di servizi ».

Solo i bilanci dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha facoltà di formulare rilievi motivati e di rinviare entro 15 giorni i bilanci a nuovo esame da parte del Consiglio di amministrazione per le decisioni definitive entro i successivi 30 giorni.

Art. 38.

(Poteri dei Comitati provinciali)

Al primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti punti:

« 13) delibera in merito all'organizzazione dei servizi provinciali, sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

14) esprime parere in merito alla nomina e alla sostituzione del direttore della sede provinciale, il quale risponde dell'operato e del funzionamento della sede al comitato provinciale;

15) esprime annualmente al consiglio di amministrazione dell'Istituto il proprio giudizio sull'andamento della sede provinciale e sui suoi dirigenti;

16) interviene presso i datori di lavoro nell'opera di repressione delle evasioni contributive, servendosi dell'opera dei comitati aziendali e locali dell'INPS di cui al successivo articolo 42, nonché degli ispettori dell'INPS, ai quali sono conferiti i poteri di polizia giudiziaria ».

Art. 39.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dal seguente:

« Il ricorso in seconda istanza può essere proposto dai richiedenti le prestazioni o dai loro aventi causa ».

È abrogata la seconda parte del terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Art. 40.

(Indennità ai membri dei comitati regionali e provinciali)

È istituita una indennità di funzione spettante ai presidenti dei comitati regionali e provinciali ed una indennità di presenza spettante ai membri di tali comitati.

L'ammontare delle indennità di cui al precedente comma è fissato dal consiglio di amministrazione.

Art. 41.

(I comitati aziendali e locali)

Sono istituiti i comitati aziendali dell'INPS presso tutte le imprese tenute ad assicurare presso l'INPS i propri dipendenti, quando questi siano in numero complessivo superiore a 500.

I comitati aziendali sono composti:

di 5 lavoratori per 4 aziende fino a 1.000 dipendenti;

di 7 lavoratori per 4 aziende fino a 2.000 dipendenti;

di 9 lavoratori per 4 aziende con numero di dipendenti superiore a 2.000 mila.

I membri dei comitati aziendali sono designati dai consigli di fabbrica o, in mancanza, dalle commissioni interne e nominati con determinazione del presidente del comitato provinciale dell'INPS.

Sono inoltre costituiti i comitati locali INPS con riferimento agli stessi comprensori su cui operano le sezioni territoriali INAM e con sede temporaneamente dislocata presso di queste.

I comitati locali INPS sono composti di:

1) 9 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

2) 6 rappresentanti dei lavoratori autonomi designati dalle rispettive associazioni di categoria.

I comitati locali sono nominati con determinazione del Presidente del Comitato provinciale dell'INPS. I comitati aziendali e locali durano in carica 4 anni.

Art. 42.

(Compiti dei comitati aziendali e locali)

I comitati aziendali ed i comitati locali INPS hanno i seguenti compiti:

- 1) collaborano con i comitati provinciali nell'espletamento di tutti i compiti di questi;
- 2) formulano proposte ai comitati provinciali in materia di organizzazione e di funzionalità dei servizi dell'Istituto nell'ambito provinciale;
- 3) hanno poteri di intervento presso le direzioni aziendali e presso gli uffici dell'Istituto per assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relativi al controllo annuale da parte del lavoratore dell'estratto conto riguardante la retribuzione e le ritenute previdenziali effettuate nel corso dell'anno precedente.

TITOLO VIII

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA ED AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Art. 43.

L'utilizzazione dei fondi dell'INPS può essere disposta solo dal consiglio di amministrazione, per fini di natura strettamente previdenziale istituzionalmente attribuiti all'Istituto.

È vietata ogni forma di investimento patrimoniale o di accantonamento a riserva tecnica o di impiego di fondi dell'INPS che risulti estraneo all'erogazione di prestazioni previdenziali. Sono abrogate le disposizioni contrastanti con le norme del presente articolo ed in particolare quelle contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,

e negli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1966, n. 629, relativamente all'obbligo dell'INPS di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro.

Art. 44.

A decorrere dal 1° del mese di entrata in vigore della presente legge il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è ripristinato nella misura fissata dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 45.

È disposto lo smobilizzo graduale di tutti gli investimenti patrimoniali attuali dell'INPS con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Lo smobilizzo di cui al comma precedente dovrà essere concluso entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge deve essere data completa attuazione al decreto ministeriale 5 febbraio 1969 relativo al nuovo sistema di versamento dei contributi ed alla istituzione dell'anagrafe delle aziende e degli assicurati.

Art. 47.

È istituita una commissione di 10 deputati e 10 senatori incaricata di proporre al Parlamento, entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge:

1) le misure occorrenti ad assicurare l'equilibrio delle gestioni sia per quanto attiene agli oneri derivanti allo Stato sia per quanto attiene alla definizione delle nuove aliquote contributive;

2) le misure occorrenti per la riscossione unificata dei contributi INPS, INAM e INAIL con conseguente soppressione del servizio dei contributi unificati agricoli il cui personale ed i cui compiti passeranno all'INPS;

3) le misure occorrenti per la completa fiscalizzazione dei contributi nel settore agricolo, trasformando le contribuzioni a carico degli agricoltori e dei coltivatori diretti in addizionali con aliquote differenziate e progressive sui tributi;

4) le misure occorrenti per consentire l'acquisizione, da parte dei lavoratori autonomi, di una pensione professionale, calcolata secondo criteri analoghi a quelli adottati per le pensioni retributive dei lavoratori dipendenti, tenendo conto, per quanto concerne il funzionamento della parziale capacità contributiva di determinate categorie di lavoratori autonomi;

5) uno schema di provvedimento per la graduale unificazione di tutti i regimi pensionistici previdenziali, attribuendo all'INPS la funzione di unico ente gestore delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, estese ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, provincie e comuni nonché a tutti gli altri lavoratori dipendenti che per qualunque motivo oggi ne siano esclusi, garantendo a tutti i lavoratori di tutte le categorie il mantenimento dei trattamenti pensionistici cui hanno diritto, ma avviando la necessaria opera di unificazione normativa previdenziale ed articolando l'Istituto in due uniche gestioni: la Cassa unica pensioni dei lavoratori dipendenti e la Cassa unica pensioni dei lavoratori autonomi.

Art. 48.

È abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

TABELLA N. 1

PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE
DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE

Anzianità contributiva	Percentuale donna (1)
0	0
1	4
2	8
3	10
4	12
5	14
6	16
7	18
8	20
9	22
10	24
11	26
12	28
13	30
14	32
15	34
16	36
17	38
18	40
19	42
20	44
21	46
22	48
23	50
24	52
25	54
26	56
27	58
28	60
29	62
30	64
31	66
32	68
33	70
34	72
35	74

(1) La frazione di un anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando il coefficiente di aumento della percentuale dell'anno considerato rispetto a quella dell'anno precedente per il numero delle settimane compreso nella frazione predetta. Esempio: anzianità di 15 anni e 26 settimane. La percentuale è uguale a:

$$34 + 2 \times \frac{26}{52} = 34 + 1 = 35\%$$

TABELLA N. 2

NUMERI INDICI DEI SALARI MEDI
CONTRATTUALI DEGLI OPERAI
DELL'INDUSTRIA (1938 = 1)

Anni	Indici
1952	62,44
1953	64,18
1954	66,53
1955	69,70
1956	73,77
1957	77,11
1958	81,10
1959	82,10
1960	85,95
1961	89,54
1962	99,62
1963	113,88
1964	133,73
1965	144,88
1966	150,21
1967	157,72
1968	163,72
1969	175,75
1970	212,10
1971	237,33

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 3

PERCENTUALE DI COMMISURAZIONE
DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE

Anzianità contributiva	Percentuale donna (1)
0	0
1	4
2	8
3	11
4	14
5	16
6	18
7	20
8	22
9	24
10	26
11	28
12	30
13	32
14	34
15	36
16	38
17	40
18	42
19	44
20	46
21	48,25
22	50,50
23	52,75
24	55
25	57,25
26	59,50
27	61,75
28	64
29	66,25
30	68,50
31	70,80
32	73,10
33	75,40
34	77,70
35	80

(1) La frazione di un anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando il coefficiente di aumento della percentuale dell'anno considerato rispetto a quella dell'anno precedente per il numero delle settimane compreso nella frazione predetta. Esempio: anzianità di 15 anni e 26 settimane. La percentuale è uguale a:

$$36 + 2 \times \frac{26}{52} = 36 + 1 = 37\%$$